

BOZZA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE E UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI SAN MARTINO SPINO

Omissis parte introduttiva

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Mirandola concede in gestione e utilizzo affida all'Associazione di Promozione Sociale o Organizzazione di Volontariato (ora in avanti Concessionaria) il campo da calcio situato in via Zanzur 28 nella frazione di San Martino Spino, individuato nel catasto fabbricati al Foglio , Mappale , come da planimetria allegata.

L'impianto sportivo viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al concessionario, per cui si omette una più ampia descrizione. La concessionaria dà atto che l'impianto e le attrezzature sportive dell'immobile descritto al comma 1 sono in buono stato ed idonei allo svolgimento delle attività cui sono destinati.

Alla presente convenzione non si applica la normativa, né generale né speciale, in materia di locazione e affitto.

ART. 3 – DURATA

La durata della concessione è stabilita a partire da Ottobre 2022 e fino al 31.12.2025. Al termine della convenzione i locali, gli impianti e le attrezzature concesse in uso dovranno essere riconsegnati al Comune in condizione di uso normale e di regolare funzionamento, nelle stesse condizioni in cui si trovavano all'inizio del rapporto, salvo usura dovuta all'uso ed alla vetustà. Il Comune di Mirandola potrà revocare o sospendere temporaneamente la presente convenzione a sua totale discrezione e in qualunque momento per motivi di pubblica utilità e di interesse pubblico, senza alcuna facoltà di rivalsa o di risarcimento danni o di indennità da parte del concessionario.

Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza della concessione, la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o comunque il nuovo concessionario non abbia assunto effettivamente l'esercizio, il gestore è tenuto a prestare servizio fino all'insediamento del nuovo concessionario ed in ogni caso non oltre un anno dalla scadenza, alle stesse condizioni della gestione cessata. Tale prolungamento della gestione verrà stabilito con apposito atto formale da parte del Comune.

E' fatta salva la possibilità per l'Ente di affidare alla concessionaria il rinnovo contrattuale per pari durata.

La concessionaria ha facoltà di recedere dalla convenzione con preavviso di non meno di sei mesi, da comunicare al Comune di Mirandola a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 4 – SCOPO DELLA CONVENZIONE

Lo scopo della presente concessione riguarda la gestione, l'utilizzo, la custodia, la conservazione ed il miglioramento dell'impianto sportivo, palestra, per finalità sportive e di aggregazione sociale in orario extra scolastico. Eventuali utilizzi diversi da quelli a cui è destinato l'impianto, e comunque di tipo saltuario, potranno essere richiesti dalla concessionaria al Comune di Mirandola, il quale, valutato caso per caso, si riserva di autorizzarli.

Alla concessionaria viene data la facoltà di utilizzare gli spazi concessi per lo svolgimento delle proprie attività di carattere sportivo e ricreativo nel rispetto degli scopi sociali della concessionaria stessa. Ad essa è altresì data la facoltà di concedere a terzi l'utilizzo degli spazi per lo svolgimento di attività, secondo quanto regolato nel presente atto.

La concessione in gestione e utilizzo è effettuata al fine di promuovere l'attività sportiva e sociale nella frazione e di valorizzare il patrimonio impiantistico esistente mantenendolo a disposizione della cittadinanza. L'utilizzo dell'impianto sportivo da parte di terzi per la pratica dell'attività sportiva è autorizzato dalla concessionaria, tenendo fermi i seguenti criteri di priorità:

- utilizzo da parte del Comune;
- attività delle scuole, di ogni ordine e grado, ove richiesto dalle scuole stesse;
- attività connesse ai campionati ufficiali di enti o federazioni sportive (in ciò comprendendo sia lo svolgimento degli allenamenti di preparazione a gare, sia lo svolgimento delle gare);
- attività per disabili;
- attività corsistica per ragazzi, adulti ed anziani;
- utilizzo da parte di gruppi e associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.;
- utilizzo da parte di singoli cittadini residenti nel Comune di Mirandola;
- manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità della struttura e degli impianti;
- utilizzo da parte di associazioni o singoli residenti fuori Comune

ART. 5 - MODALITA' D'USO E ACCESSO ALL' IMPIANTO SPORTIVO

L'utilizzo dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione si ispira ai principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, a favore dei cittadini e di tutte le associazioni ed organismi di volontariato sociale che operano attivamente nella frazione e sul territorio comunale

Al fine di permettere un uso appropriato dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione, la concessionaria ha l'onere di predisporre un calendario di utilizzo dell'impianto che dia informazione dei giorni/orari di apertura, delle attività sportive e non sportive praticate e dei soggetti utilizzatori, da trasmettere al Comune di Mirandola, unitamente alla compilazione periodica del report delle attività, disciplinato al successivo art. 16.

Il Comune e la concessionaria assumono reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l'interruzione delle attività programmate. La concessionaria assume l'impegno di assicurare ai partecipanti alle diverse attività la tempestiva informazione su eventuali sospensioni od interruzioni delle stesse, segnalando di volta in volta la possibilità di recuperare in ore diverse le attività non svolte o di rimborsare le quote corrisposte.

Il Comune si riserva la possibilità di utilizzare gratuitamente o di concedere gratuitamente in uso l'impianto sportivo oggetto della presente convenzione per un numero massimo di 15 giornate all'anno per iniziative compatibili con la sua destinazione d'uso, dallo stesso promosse o patrocinate, da comunicarsi al concessionario con preavviso di almeno 15 giorni, compatibilmente con le iniziative già programmate. L'uso gratuito comporta, in ogni caso, la fornitura da parte del concessionario dei soli servizi di apertura, chiusura, custodia e guardiania e pulizia.

Il Comune fornisce alla concessionaria copia delle chiavi necessarie per l'utilizzo dell'impianto. E' fatto divieto di realizzare altre copie di chiavi, da consegnare ad altri gruppi fruitori degli impianti, senza preventiva autorizzazione del Comune, cui dovranno essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi. Eventuali modifiche delle serrature devono essere comunicate immediatamente al Servizio Sport del Comune, al quale la concessionaria consegnerà copia delle chiavi entro tre giorni dall'avvenuta modifica.

ART. 6 - USO DEGLI IMPIANTI PER ATTIVITA' NON SPORTIVE

Utilizzi diversi da quello sportivo, comunque di tipo saltuario, potranno essere richiesti dalla concessionaria al Comune, il quale, valutato caso per caso, si riserva di autorizzarli.

Le manifestazioni che lo richiedono, dovranno essere autorizzate secondo quanto prevede il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e comunque secondo le leggi ed i regolamenti, anche locali, vigenti in materia.

E' facoltà del Comune subordinare l'autorizzazione dell'uso dell'impianto sportivo alla stipulazione, da parte del terzo richiedente, di una congrua assicurazione, per eventuali incidenti o danni a persone o cose, durante il corso delle manifestazioni autorizzate ovvero,

anche, di un'adeguata cauzione fideiussoria a garanzia del corretto ripristino dello stato dei luoghi e dell'impianto.

ART. 7 - TARIFFE D'USO DELL'IMPIANTO

La concessionaria deve applicare per l'uso dell'impianto sportivo concesso le tariffe definite di comune accordo ed approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 27.7.2022.

Resta fatta salva la facoltà in capo al concessionario di modificare l'importo di tali tariffe, previo accordo con il Comune di Mirandola, che dovrà approvare la modifica apportata con deliberazione della Giunta Comunale.

La riscossione delle tariffe è effettuata dalla concessionaria. Gli introiti derivanti dalla gestione dell'impianto sono di pertinenza esclusiva della concessionaria, su cui gravano in via esclusiva i conseguenti adempimenti contabili e fiscali.

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO: PERSONALE

La concessionaria ha l'obbligo di mantenere presso l'impianto sportivo concesso in uso con riferimento al proprio orario di utilizzo il personale qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza, in particolare curando la formazione del personale di custodia ai fini della prevenzione antincendio, come indicato nel Testo Unico Sicurezza Lavoro (d. lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni), nonché di tutte le norme di sicurezza che, se inapplicate, possono determinare l'insorgenza di responsabilità civile. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, la concessionaria può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri, esonerando e manlevando, nel contempo, l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi.

La concessionaria ha pure l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale dipendente con contratto di lavoro subordinato.

All'inizio di ogni anno sportivo, la concessionaria comunica al Servizio Sport i nominativi e i contatti telefonici del personale assegnato alla custodia dell'impianto sportivo.

ART. 9 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO: GESTIONE

L'utilizzo della palestra di cui al presente atto in orario extra scolastico di cui al presente atto si ispira al principio del libero accesso ad esso, senza restrizioni e limitazioni, e dell'opportunità di utilizzare questo stesso spazio per favorire momenti sportivi, di aggregazione e d'intrattenimento.

La concessionaria s'impegna a seguire la gestione dell'impianto affidato e a realizzare tutte le proposte progettuali in materia di modalità operative ed organizzative di gestione e di svolgimento della attività specificate in sede di manifestazione d'interesse, di cui all'allegato 1

La concessionaria dovrà:

- provvedere alla apertura ed alla chiusura dei locali, nonché al riordino degli attrezzi;
- sorvegliare, durante le ore di apertura, l'accesso all'impianto ed il rispetto degli orari di utilizzo degli stessi;
- segnalare tempestivamente all'Ufficio Sport del Comune eventuali danni alle strutture ed agli impianti; in mancanza di tale comunicazione il risarcimento danni sarà richiesto alla concessionaria stessa;
- curare la pulizia dei locali utilizzati in modo tale da mantenerli sempre in buone condizioni, tenendo conto anche del successivo utilizzo scolastico;
- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando, per la carta, per la plastica, il vetro e l'alluminio, piccoli contenitori da dislocare all'interno della palestra. I rifiuti di carta, plastica, vetro ed alluminio, raccolti nei detti contenitori, dovranno essere smaltiti a cura del concessionario stesso secondo le modalità di raccolta differenziata in vigore nel Comune di Mirandola.
- rilevare le presenze dei diversi soggetti che utilizzano l'impianto concesso mediante la compilazione di un apposito registro; copia del registro va trasmessa ogni sei mesi al Servizio Sport, insieme al report di cui al successivo art. 16;
- rispettare in maniera puntuale e rigorosa le norme di legge ed i regolamenti, anche comunali, in ordine all'affluenza di pubblico ed alla presenza di personale nell'impianto gestito.

Sono inoltre totalmente a carico della Concessionaria:

- le spese per acquisto di materiali di consumo (in particolare salviette asciugamani, sapone, carta igienica) e dei prodotti necessari per l'igiene dei servizi, degli spogliatoi e di ogni altro locale di pertinenza dell'impianto;
- le spese relative al servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso, dotazione sala infermeria).

La concessionaria, a propria cura e spese, adotta gli strumenti più adeguati, compresi quelli telematici, per pubblicizzare la propria attività di gestione dell'impianto.

Anche tal fine, il Comune mette a disposizione il proprio profilo internet (sito web del Comune di Mirandola), tramite cui la concessionaria potrà fornire le informazioni sulla disponibilità dell'impianto sportivo e gli orari d'uso, le tariffe applicate ed i contatti per ricevere informazioni.

ART. 10 – MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE SULL'IMPIANTO

Sono a carico della concessionaria gli interventi ordinari di piccola manutenzione, con ciò intendendosi quegli interventi per i quali viene impiegato materiale e/o manodopera di un costo complessivo non superiore ad euro 150,00, IVA esclusa. La concessionaria dovrà comunicare semestralmente al Servizio Sport ed al Servizio Manutenzioni tali interventi, precisandone la natura ed il costo.

Sono a carico del Comune tutti gli interventi e le relative spese per le manutenzioni ordinarie, programmate ed impreviste, non rientranti in quelle a carico del concessionario di cui al comma precedente oltre alle manutenzioni straordinarie.

La concessionaria può inoltre eseguire ogni intervento che si renda necessario, indispensabile ed indifferibile per consentire il corretto funzionamento e l'effettivo utilizzo della struttura nelle fasce orarie e nei giorni festivi in cui gli uffici tecnici del Comune non sono operativi. In tali casi, la concessionaria provvede a darne comunicazione preventivamente e tempestivamente, anche per via telefonica, per e-mail, al Servizio Manutenzioni comunale. La spesa sostenuta dal concessionario per le predette esigenze di intervento urgente viene rimborsata dal Comune dietro presentazione della documentazione attestante la tipologia d'intervento, la correttezza dell'esecuzione dell'intervento e i relativi costi, solo nel caso sia avvenuta la tempestiva comunicazione e fermo restando che siano stati rispettati dal concessionario tutte le prescrizioni contenute nel presente comma.

La concessionaria provvederà a comunicare, per e-mail, ed in casi di effettiva urgenza anche telefonicamente, al Servizio Manutenzioni comunale, e per conoscenza al Servizio Sport, ogni richiesta di intervento di manutenzione ordinaria sull'impianto. Delle predette richieste e segnalazioni è data altresì comunicazione mediante lo strumento del report periodico. Alla fine di ogni stagione agonistica (e comunque entro il 30 giugno di ogni anno) il personale del Servizio Lavori Pubblici effettuerà un sopralluogo presso l'impianto sportivo allo scopo di verificare lo stato di manutenzione e eventuali interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguirsi prima dell'avvio della successiva stagione agonistica. Sono a carico del Comune tutti gli interventi e le spese per la programmazione, la progettazione e la realizzazione delle manutenzioni straordinarie e delle modifiche all'impianto.

E' fatto divieto al concessionario di modificare lo stato attuale dell'impianto sportivo.

La concessionaria non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti l'impianto sportivo che l'Amministrazione intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. Qualora peraltro all'esecuzione dei lavori medesimi consegua forzatamente una sospensione totale dell'attività del concessionario per un periodo superiore a giorni 30, potrà essere concordato tra le parti un recupero del periodo di inattività, da stabilire con atto formale del Comune. I tempi di intervento devono essere previamente comunicati, fatte salve effettive ragioni di urgenza, connesse all'adeguamento, sicurezza ed alla igiene degli impianti e degli edifici che impongano l'intervento immediato, con un anticipo di almeno due mesi e concordati con il gestore, nel rispetto della programmazione annuale delle attività e degli eventi.

ART. 11 – CANONE ANNUALE

Alla luce delle finalità sociali e delle attività ed iniziative a favore della comunità frazionale che la concessionaria si impegna a svolgere, la concessionario è tenuto al pagamento di un canone annuo pari ad euro 300,00, importo non soggetto ad iva, da corrispondere in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 12- UTENZE

Il Comune di Mirandola si intesta i contratti di fornitura relativi alle utenze acqua, energia elettrica, gas e rifiuti delle palestre scolastica di cui all'art. 1.

La concessionaria si obbliga a rimborsare entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Mirandola una quota delle spese per utenze pari alla spesa sostenuta dal Comune per l'impianto nell'anno di competenza, moltiplicata per la percentuale calcolata in proporzione alle ore di utilizzo dell'impianto da parte della concessionaria. La richiesta del Comune avrà cadenza bimestrale. La concessionaria potrà chiedere la rendicontazione relativa ai consumi dell'impianto.

ART. 13 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI PER DANNI A PERSONE E COSE

La concessionaria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento del complesso delle attività afferenti la gestione dell'impianto affidato e per l'intera durata della convenzione, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni responsabilità; provvederà altresì, a proprie spese e previo benestare dell'Amministrazione, alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio.

Pertanto la concessionaria dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza, con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all'Amministrazione,, una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e, quando ve ne siano, verso i prestatori di lavoro (RCO), per gli eventuali danni, a persone e/o cose, dei quali la concessionaria sia tenuto a rispondere a termini di legge in qualità di conduttore dell'impianto affidato nonché di organizzatore e/o esercente del complesso delle attività che si svolgono nell'ambito dell'impianto oggetto della concessione, compresi i rischi derivanti dalla conduzione complessiva e della manutenzione ordinaria delle relative aree, servizi e impianti pertinenti, anche esterni, senza eccezioni.

Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere:

- massimali di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose.

le seguenti estensioni:

riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT)

- estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;

-estensione del novero dei terzi a:

titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze, nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari all'attività oggetto della concessione;
appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro;

consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere e rispettivi prestatori di lavoro o addetti.

-estensione alla RC personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'Assicurato, nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi e dell'attività di gestione oggetto della concessione;

-estensione alla RC per danni a cose di terzi portate nell'ambito della struttura e in consegna e/o custodia all'Assicurato;

-estensione alla RC per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;

riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO);

-estensione alla RC per eventuali infortuni sofferti da ogni soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro.

Rimangono ad esclusivo carico del concessionario gli importi dei danni rientranti nei limiti degli eventuali scoperti e/o franchigie pattuiti nella prescritta polizza.

Resta a carico del Comune l'assicurazione dei danni cagionati o subiti dalla struttura oggetto della presente convenzione, ove la responsabilità per tali danni non sia imputabile al concessionario né a soggetti dei quali lo stesso sia tenuta a rispondere a norma di legge.

Il Comune non risponde in alcun caso dei danni subiti dai beni del concessionario, o portati da quest'ultimo o da terzi nell'ambito della struttura oggetto della presente convenzione, salvo che tali danni siano riconducibili a responsabilità del Comune medesimo o di suoi addetti o dipendenti.

Resta precisato che costituirà onere a carico del concessionario, il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la concessionaria stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

ART. 14 - INADEMPIENZA E REVOCA AFFIDAMENTO GESTIONE, RECESSO E DECADENZA DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Mirandola si riserva il diritto di controllare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali riportati nella presente convenzione ed il rispetto delle norme di legge, con i mezzi che riterrà più idonei e, qualora riscontri inosservanze, emettere diffida formale con termine ad adempiere, superato il quale ha facoltà insindacabile di revocare la concessione senza preavviso. In particolare sono causa di revoca della concessione:

- mancato pagamento del canone di gestione;
- gestione e programmazione carente segnalata dall'utenza ed accertata formalmente dagli organi competenti del Comune;
- ripetuta mancata attività di pulizia ;
- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono, da parte della concessionaria, dell'impianto sportivo;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente convenzione, in particolare con riferimento al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e agli obblighi assicurativi previsti;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione, della destinazione d'uso della struttura;
- la realizzazione di nuove opere senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione;
- mancato perseguimento delle finalità proprie dell'impianto sportivo, con particolare riguardo al mancato conseguimento delle finalità sociali di cui all' art. 4 ;
- frode a danno dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici;
- danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione, ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;
- gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

Il Comune ha facoltà di sospendere o revocare la presente convenzione in qualunque momento per giustificati motivi di importanza cittadina e/o per disposizione di Autorità superiori, ovvero per mancato rispetto dei patti e delle condizioni di cui al presente atto, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del concessionario.

Il Comune si riserva altresì di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, prima della scadenza individuata all'art. 3, salvo preavviso di almeno 180 gg. antecedenti il 30 giugno, chiusura dell'annata sportiva.

La presente convenzione decadrà qualora venisse sciolta la Concessionaria o venisse modificato l'atto costitutivo, mutandone i principi a cui oggi è ispirato.

La sospensione o la revoca della presente convenzione da parte del Comune non possono divenire da parte del concessionario fonte di rivalsa, a titolo oneroso o non.

ART. 15– REPORT PERIODICO E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

La concessionaria trasmette al Comune, e per esso al competente Servizio Sport, con cadenza semestrale, via e-mail, un report recante tutte le informazioni e notizie ritenute utili in ordine alla gestione dell'impianto e delle attività che vi si svolgono.

ART. 16 - IMPEGNI DEL COMUNE DI MIRANDOLA

Il Comune di Mirandola in base all'analisi del PEF per la gestione della palestra scolastica di San Martino Spino, approvato con determinazione dirigenziale n. 594 del 23.9.2022 riconosce alla concessionaria un rimborso spese fino a un massimo di 17.769,00 euro iva inclusa all'anno, previa presentazione di puntuale rendicontazione, consistente nell'elenco dei costi di gestione sostenuti e dei ricavi registrati, accompagnata dai relativi documenti giustificativi.

La quota convenzionale esaurisce gli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale che non concederà quindi altri eventuali benefici che comportino una ulteriore spesa per il Comune. L'erogazione dell'intero importo assegnato se e in quanto dovuta avverrà in due tranches entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, a seguito di specifica richiesta da parte del Soggetto beneficiario corredata da rendiconto economico dettagliato con voci in entrata e uscita, suffragato da documenti contabili giustificativi per le entrate e fatture quietanziate per le spese o documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Sulla base di detta rendicontazione il Comune provvederà erogare il rimborso, corrispondente alla differenza tra uscite ed entrate, fino all'importo massimo di 17.769,00 euro iva inclusa.

Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento delle attività relative alla gestione di cui al presente atto, comunque previste dal Codice del Terzo Settore per i servizi erogati e che, in fase di rendicontazione, dovranno essere effettivamente sostenute e regolarmente documentate ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.

Sono inoltre ammissibili le seguenti spese:

- spese per il proprio personale, regolarmente documentate;
- spese di segreteria (telefono, carburante, ecc.), documentate anche solo con autodichiarazione;
- spese di attrezzature finalizzate allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

L'attività dei volontari che prenderanno parte alle attività non potrà essere retribuita in alcun modo e ai singoli volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo settore).

Si prevede una clausola di rivalutazione del rimborso per la gestione che tenga conto della crisi energetica in corso, prevedendo un aumento dello stesso pari all'importo dell'aumento del costo dell'energia elettrica e del gas che ecceda il 10% dell'importo dei costi dell'anno precedente, per lo stesso impianto sportivo e alle stesse condizioni.

ART. 17 - CONTROLLI E VERIFICHE

Fatte salve le competenze degli organi statali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la gestione dell'impianto sportivo e l'erogazione dei servizi ad essa riconducibili sono soggetti al controllo del Comune.

Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell'attività svolta dal concessionario ai principi dello Statuto della stessa, l'osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.

In proposito il Comune ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare la struttura sportiva (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, di valutare gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione.

E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati del Comune osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative.

Salvo quanto previsto dall'art. 14 le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al concessionario, il quale sarà obbligato a porvi adeguato rimedio entro il termine indicato nella diffida, in base al tipo di inadempienza ed all'attività da svolgere, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato al Comune.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al concessionario verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il Comune avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la convenzione in danno ed a spese del Concessionario, senza altre formalità, ovvero di sostituirsi al concessionario stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore al Comune stesso.

Il Comune e la concessionaria verificheranno congiuntamente e periodicamente l'andamento organizzativo, nonché lo stato di manutenzione dell'impianto sportivo.

ART. 18 - RAPPORTI TRA CONCESSIONARIA E COMUNE

Oltre alle informazioni trasmesse mediante lo strumento del report periodico, ogni anno la concessionaria si impegna a far pervenire al Comune:

- a) la rendicontazione delle entrate e delle spese complessive sostenute per la gestione dell'impianto sportivo;
- b) l'ultimo bilancio approvato ai sensi del relativo statuto;
- c) il progetto delle attività relativo all'anno sportivo successivo;
- d) la relazione a consuntivo in merito alle attività svolte nell'impianto affidato.

E' dovere della concessionaria invitare l'Amministrazione comunale a partecipare all'assemblea o a qualunque altra adunanza che venisse convocata per la definizione del programma delle attività e degli eventi annuali, nonché per l'organizzazione della gestione dell'impianto concesso. L'Amministrazione potrà partecipare con un proprio amministratore o rappresentante delegato.

ART. 19 - PUBBLICITÀ

Ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale, ad eccezione della pubblicità sonora.

La concessionaria ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione al Comune e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali, in ordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro della struttura sportive.

La concessionaria è tenuta a comunicare di volta in volta all'Amministrazione l'avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi.

Gli introiti derivanti dalla pubblicità effettuata all'interno dell'impianto sportivo concesso spettano al concessionario, su cui gravano in esclusiva tutti i conseguenti adempimenti contabili e fiscali.

Tutta la pubblicità effettuata all'interno dell'impianto è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In caso di conclusione di contratti con ditte specializzate per la gestione della pubblicità, tali contratti non possono avere una durata superiore a quella di cui al presente rapporto.

ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto tassativo divieto di sub-concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte del concessionario, a pena di risoluzione immediata della convenzione stessa in suo danno.

In caso di infrazione alle norme di cui al presente atto, commessa dal sub-concessionario e/o cessionario occulto, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi sarà esclusivamente la concessionaria.

ART. 21- MODIFICHE

Qualunque modifica della presente convenzione richiede la forma scritta, ai sensi e per gli effetti, di cui agli artt. 1326- 1352 c.c. In ogni caso, le Parti concordano che specifici punti della presente convenzione potranno essere oggetto di puntuali e successivi protocolli d'intesa finalizzati all'implementazione della collaborazione fra enti e la valorizzazione

dell'impianto concesso.

ART. 22 - NORME GENERALI

Il rapporto tra il Comune di Mirandola ed la concessionaria si configura come atto di concessione amministrativa, finalizzato allo svolgimento di un servizio socialmente utile.

Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione da stipulare. Qualora ciò non fosse possibile, le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del foro ordinario.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione sono a carico della concessionaria. Sono parte integrante e sostanziale del presente atto:

A) planimetria dell'impianto sportivo

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE

LA CONCESSIONARIA